

**REGOLAMENTO (CE) N. 603/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2001**

recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori «SLOM» finlandesi, fino a un massimo di 200 000 tonnellate. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 ⁽⁴⁾, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 2000/2001.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
- (3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i

quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.

- (4) A norma dell'articolo 8, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98 ⁽⁶⁾, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.
- (5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 2000-31 marzo 2001, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera a), e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nello stesso allegato alle lettere da b) a f).
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 90 del 12.4.2000, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 57 del 10.3.1993, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 173 del 18.6.1998, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO

- a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001

(in tonnellate)

Stato membro	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 171 279,539	139 151,461
Danimarca	4 454 616,417	731,583
Germania	27 768 686,841	96 129,159
Grecia	674 471,000	842,000
Spagna	5 828 977,475	87 972,525
Francia	23 832 232,240	403 565,760
Irlanda	5 332 448,840	9 315,160
Italia	10 100 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 254,000	795,000
Paesi Bassi	10 992 901,000	81 791,000
Austria	2 583 251,804	166 149,196
Portogallo	1 863 166,000	9 295,000
Finlandia	2 397 527,921	9 120,645
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito ⁽¹⁾	14 420 829,479	181 825,521

⁽¹⁾ Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

- b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002

(in tonnellate)

Stato membro	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 171 279,539	139 151,461
Danimarca	4 454 616,417	731,583
Germania	27 768 686,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	23 832 232,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 254,000	795,000
Paesi Bassi	10 992 901,000	81 791,000
Austria	2 583 251,804	166 149,196
Portogallo	1 863 166,000	9 295,000
Finlandia	2 397 527,921	9 120,645
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito ⁽¹⁾	14 427 921,479	181 825,521

⁽¹⁾ Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005

(in tonnellate)

Stato membro	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 171 279,539	139 151,461
Danimarca	4 454 616,417	731,583
Germania	27 768 686,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	23 832 232,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 254,000	795,000
Paesi Bassi	10 992 901,000	81 791,000
Austria	2 583 251,804	166 149,196
Portogallo	1 863 166,000	9 295,000
Finlandia	2 397 527,921	9 120,645
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito	14 427 921,479	181 825,521

d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006

(in tonnellate)

Stato membro	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 187 831,539	139 151,461
Danimarca	4 476 893,417	731,583
Germania	27 908 010,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	23 953 411,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	269 599,000	795,000
Paesi Bassi	11 048 274,000	81 791,000
Austria	2 596 998,804	166 149,196
Portogallo	1 872 528,000	9 295,000
Finlandia	2 409 550,921	9 120,645
Svezia	3 316 515,000	3 000,000
Regno Unito	14 500 871,479	181 825,521

e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007

(in tonnellate)

Stato membro	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 204 383,539	139 151,461
Danimarca	4 499 169,417	731,583
Germania	28 047 334,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	24 074 590,240	403 565,760

(in tonnellate)

Stato membro	Consegne	Vendite dirette
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	270 944,000	795,000
Paesi Bassi	11 103 648,000	81 791,000
Austria	2 610 745,804	166 149,196
Portogallo	1 881 891,000	9 295,000
Finlandia	2 421 572,921	9 120,645
Svezia	3 333 030,000	3 000,000
Regno Unito	14 573 821,479	181 825,521

f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008

(in tonnellate)

Stato membro	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 220 935,539	139 151,461
Danimarca	4 521 446,417	731,583
Germania	28 186 658,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	24 195 769,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	272 290,000	795,000
Paesi Bassi	11 159 021,000	81 791,000
Austria	2 624 492,804	166 149,196
Portogallo	1 891 253,000	9 295,000
Finlandia	2 433 595,921	9 120,645
Svezia	3 349 545,000	3 000,000
Regno Unito	14 646 772,479	181 825,521»